

Ai Comuni della Regione Veneto
LORO SEDI

OGGETTO: Abolizione della distribuzione cartacea della modulistica dichiarativa delle persone fisiche - articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58

L'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha modificato l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

In particolare, sono stati soppressi il secondo ed il terzo periodo del citato articolo 1, comma 2, del decreto n. 322 del 1998, che prevedeva, per i contribuenti, la possibilità di ritirare gratuitamente presso gli uffici comunali i modelli in formato cartaceo per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, nonché la possibilità per l'Agenzia delle entrate di individuare ulteriori modalità di distribuzione o di invio dei modelli dichiarativi e di altri stampati.

Ciò premesso, anche al fine di consentire a codesti Comuni di informare i propri cittadini, si rappresenta che l'Agenzia della entrate, con effetto a partire dalla prossima campagna dichiarativa 2020, non provvederà più alla stampa e alla distribuzione dei modelli 730 e Redditi PF (fascicoli 1 e 2).

La presente comunicazione viene trasmessa a mezzo posta elettronica in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 47, decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

IL DIRETTORE REGIONALE
Pierluigi Merletti
(firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l'ufficio emittente